

Ricorso

di
Zeni Aurelio di Milano

contro il


Comune di Milano

Deposito del Tribunale del 2 maggio 1932

Decreto di appello del 20 maggio 1932
(relativa alle "Leggioni Unite")

Procedimento in Tribunale 3 maggio 1932

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
.. .. (GIÀ CURTATONE, S-A)
MILANO (114) · TELEF. 50-653



S.E. 1'On. Avv. IVANO[®] BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà N° 4





89.80

28 DIC. 1932

Bonomi

In apprensione

per diritto di chiamata nella causa tra

Beni
e Bonomi

L'Ufficiale Giudiziario

70
70

N. 934 della ricevuta

CORTE DI

TRIBUNALE DI

PRETURA DI

UFF. DI CONC. DI

Addì 28 DIC. 1932 Anno XI

nella Cancelleria del

il Sig. (I) Car. Bo-

ha depositato (e) 18 fogli

(3) di n. 10

(4) Car. Meitano

IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. proc. MARIA CALDARA

VIA PRIVATA SIRACUSA, 3

.. .. (GIÀ CURTATONE, 8-A)

MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO...22 Dicembre 1932

Frigoli e altri = Azienda Tramviaria

A S.E. l'On. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà N° 4

Caro Bonomi,

in plico a parte pure raccomandato ti mando quanto deve essere depositato alla Cancelleria della Corte di Cassazione per il ricorso di cui già ti ho scritto, e cioè:

- 1°= Originale del Ricorso notificato il 1° Dicembre corr. con delega in calce;
- 2°= Fascicolo degli atti e documenti dei due gradi del giudizio di merito;
- 3°= Copia autentica della sentenza denunciata;
- 4°= Un esemplare stampato del Regolamento per le pensioni del personale del Comune di Milano;
- 5°= Un esemplare stampato della Relazione della Commissione amministrativa della Cassa Speciale di Previdenza.

Aggiungo pure una copia semplice del Ricorso per te. E unisco un assegno circolare di L.250 in data odierma al mio nome e con gi-

rata piena a te sul Credito Italiano - qua=
le primo fondo.

Il deposito dovrà essere fatto -come ri=
leverai- prima del 30 corr.=

Con i più cordiali saluti *c auguri*

Antonio
Vecchio

Roma, 28 dic. 1932

Caro Caldara,

Il fatto serena
mi è stato consegnato il
plico raccomandato con il
ricorso di Aurelio Terzi.

Ho provveduto oggi stesso
a depositare il ricorso e

il documenti allegati e

il fascicolo dei precedenti
giudizi alla Cancelleria

della Corte di Cassazione.

Ti dirò d'aver ricevuto

₤ 250 quale primo

spese per il ricorso
stesso.

~~per~~ Quanto alla guerra
attenderò la sua visita
e te ne riparerò.

Pregho intanto con
miei mi cordiali saluti
di augurarvi serghe' un
per l'anno nuovo.

Te aff



CORTE d'APPELLO di MILANO

Milano, 19 NOV. 1932 Anno XI

Magistratura del Lavoro

N. 192

OGGETTO

SENTENZA

Henni
c.
Comune Milano

A sensi e per gli effetti dell'art. 85
u. p. del R. D. 1.º luglio 1926 n. 1130,
notifico, a mezzo posta, alla S. V. la
sentenza a fianco indicata emessa da
questa Ecc.ma Magistratura del Lavoro.

Il Cancelliere Capo

Sig.

Avv. Emilio Caldara
domiliatario di Henni
Aurelio

Milano

in
via Privata di racista 3

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1920) (A VIII)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	oppure = D =	Aviso di ricevimento postale oppure = PCP =
Urgentissimo	= UGS =	Fare proseguire
Parzialmente urgente	= PU =	= FS =
Diffusa	= LCF =	Fare proseguire pagato
	= LCO =	= FSP =
Risposta pagata (di o a braccio)	= RP =	Posta raccomandata
Telegrammi postali	= TC =	= PR =
Aviso di ricevimento telegrafico	= PC =	Espresso pagato
Aviso di ricevimento telegrafico urgente	= PCD =	= XP =
		Da consegnarsi in mani proprie
		= MP =
		Fermo telegrafo
		= TR =
		Fermo posta
		= DP =
		Fermo posta raccomandata
		= GPR =
		A indirizzi
		= TM =
		Comunicare sull'indirizzo
		= CTA =

UFFICIO TELEGRAFICO
di

ROMA XI 1920

29 DIC 1920

Ct 4

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.

Le tasse riscosse in mano per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere compilate dal mittente.

Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnargli la data e l'ora della consegna del telegramma.

Il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

29

Ricevuto il 1215 193 ore

Per circuito N. Ciulla Ricevente



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al mezzo del Cuneo centrale, e per telegrammi laterali e con vari punti laterali di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi laterali i caratteri romani, il primo numero indica il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	ROMA						
	= 4177 ROMA MILANO 16 P 11416 14/13 290 11H30 =						

GRAZIE TUE COMUNICAZIONI STOP SALUTI AUGURI = CALDARA =

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E RISCOSSIONI MEDIANTE POSTA O R. SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Notificato il curatore
il 29 gennaio 99.

Agenda Comunitaria Municipale
di Milano avv. Giovanni Bogneri

dimoriato in Roma presso
Avv. Vincenzo Cortellesi Via
Vittoria Colonna, 40 Roma

Spedito a Caldara il 21 gennaio 99

29 Dicembre 1932

Frigoli e altri (Zeni) = Azienda Tramv.

Caro Bonomi,

Ieri sera, appena spedita la cartolina-espresso, ho ricevuto il tuo telegramma. E stamane ricevo la tua lettera. Grazie, e scusa. Se non prima qui, ci rivedremo a Roma i primi di febbraio.

Con i più cordiali saluti e auguri.

Benito Mussolini

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
.. .. (GIÀ CURTATONE, S.A)
MILANO (114) - TELEF. 50-853



A S. E. L'On. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà N° 4

ROMA

Roma, 31 gennaio 93

Caro Calisto,

La parte che ho mandato
incontro al verso dell' *Officina* *Comun-*
itaria di *Silano* nella causa *Legi-*
teolo. Come sai si potranno present-
tare note illustrative del verso
cinque giorni prima della dis-
missione.

Il prof. Guerra mi ha mandato
L. 250. gli ho dato subito dell'
mie prestazioni. Ha anche
deciderato che io scrivessi al
Pia Invalidi di *Industria* per la
sua pensione. Ha l'opera mi
ha ^{subito} disposto che essa si occupi
volentieri ~~di~~ della *figura* ^{di}
della ~~di~~ pensione se il

si' de u' d'ora
guerra ~~de~~ mandata
i' documenti ch'essi' sempre
int' brevette.

Taiò, cordialissim
dal tuo aff. Salto

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, S-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO 4 maggio 1933

FRICOLI e altri = AZIENDA TRAVIARIA =:

S.E. l'On. Avv. Ivano Bonomi

ROMA

piazza della Libertà N.4

Ti mando subito la copia semplice della sentenza della Corte d'Appello e del ricorso Zeni. Provvedo alle altre copie semplici del ricorso, e te le manderò insieme alla Memoria. Anzi ti prego di dirmi fino a qual giorno abbiamo tempo a presentarla.

Con i più cordiali saluti.

tuo aff.mo

Emilio Caldara

*portati copia ricorso
2 copia sentenza
alla Procura Generale
oggi 6 maggio 1933*

Ammin. delle Poste e dei Teleg.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-I

Roma (N. 29)



Assegno L. N. **23**

Mittente *Polignani*

Destinatario *Colonna*

Destinazione *Polignani*

Tassa L. Espresso L. Rinnovo

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-321

Magnifica
Roma, 6 maggio 1913

Caro Baldara,

Le mando l'invito
per l'udienza del 20 maggio.
Il ricorso Levi - Comune di Milano
sarà discusso, dopo cinque altri ricorsi
nella udienza del 20 maggio, preside
dal Presidente D'Arcosca, Relatore
è il cons. Gioffi. Altri consiglieri
sono: Simonetti, Pandofo, Barozzi,
Levi, Canturri, Meale, Pubbl. Mi-
nistero: Di Maria.
Avvocati avversari: Vincenzo Bolgrosi
e Vincenzo Cortellesi.
Per tua somma potrai discutere
fra le 10 e le 14, calcolando che

i' disingnan ricorsi che procedono
siano tutti disunfi e la disunfi
sivve duri una ventina di
minuti ciascuno.

In questo momento ricorvo con
semplice del ricorso e della sentenza.
Le porto subito alla Procura Generale.

Per le sei copie semplici del ricorso
bastera' presentarle il 15 maggio.

In attesa di vederti qui a Roma,
ti saluto cordialmente.


G. J. J. J. J.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
.. .. (GIÀ CURTATONE, S-A)
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 8 Maggio 1933

Frigoli e altri = Az. Tramviaria

A S.E. l'On. Avv. I. BONOMI

R O M A

Caro Bonomi,
ti ringrazio delle tue diligenti informazioni. Se non dovrò venire io a Roma mi farò di avvertirtene entro la settimana affinché tu abbia modo e tempo di prepararti alla discussione.

Con i più cordiali saluti

off.
Caldara

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

present.
Lett. e. v. d. i. d. l. -

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, S-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, II Maggio 1933

Frigoli e altri = Azienda Tramviaria

A S.E. l'On. Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà N° 4

Caro Bonomi,

ti mando subito l'altra copia della Memoria. Conto di scriverti domani per intenderci intorno alla discussione. Come avrai intuito, si tratta di una specie di consorzio di interessati i quali - secondo le vecchie abitudini - devono riunirsi per... deliberare.

Con i più cordiali saluti

Luca
Carcano

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO 6 maggio 1933

FRIGOLI e altri = AZIENDA TRAMVIARIA =:

A S.E. l'On. Avv. Ivano Bonomi

R O M A

=====

piazza della Libertà N.4

Credo che avrai ricevuto la copia del ricorso
e quella della sentenza denunciata che ti ho spedito
subito dopo ricevuto la tua del 2 corrente.

Ora ti mando le 7 copie richiestemi del ricorso
e una breve Memoria con le relative 7 copie.

Quanto al fascicolo Múnari = Crippa, stà bene.
Lo aspetto per domani o lunedì.

Con i più cordiali saluti.

Emilio Caldara

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
.. .. (GIÀ CURTATONE, S-A)
MILANO (114) - TELEF. 50-853

MILANO, 12 Maggio 1932

Frigoli e altr = Azienda Tram.

A S.E. l'On. Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà N°4

Caro Bonomi,

gli interessati in questa causa mi hanno manifestato il desiderio che io venga a discutere il Ricorso in Cassazione. Perciò venerdì prossimo sarò a Roma, e cercherò di cassare da te verso le 10 o le 10.30. Si hai qualche comunicazione, puoi farmela avere al solito Albergo Santa Chiara.

Con i più cordiali saluti

Day.no
Emilio Caldara

Roma, 10 aprile 1934

Caro Beltrami,

Ricorso Ferri. Mi giunge l'avviso
che ti allego. La discussione davanti
le Sezioni Unite è fissata per giovedì
3 maggio. Per tua sventura io ho
ancora qui una copia del ricorso,
mi manca perciò la sola copia
della sentenza impugnata, che
dovresti mandarmi insieme all'avviso
che vorrai restituirmi.

Tutto ciò naturalmente se la causa
si discuterà, giacché tu nella tua
lettera del 26^o maggio 1933 mi
dicevi che era in corso un'intesa
stragiudiziale col Comune di Milano.

Ricorso Battisti. Tu mi scrivevi nei
~~gli~~ ^{primi giorni} dell'anno che desideravi avere
notizie della decisione del ricorso

Baticchi. In verità io non
ho avuto dal Consiglio di Stato
alcun avviso, né alcuna avvertenza
dal segretario che aveva pregato
di vigilare. Ci interessa ancora
che io faccia indagini al riguardo
e ti procuri la sentenza. ^{pregato}

Riviera Murari - Brizza. La ~~causa~~ ^{causa}
venne rinviata per nuovo
esame. Quale è stato l'esito?
ho più saputo nulla.

Saluti cordialissimi dal
tuo aff.

Roma, 17 aprile 1934

Caro Baldara,

Ho ricevuto il tuo fascicolo e fra qualche giorno depositerò ^{le} ~~le~~ ^{Alme} note alla Cancelleria della Caspagnone.

Intanto provvedo subito a consegnare alla Procura Generale copia del ricorso, della memoria, e delle note, nonché copia della sentenza impugnata. Di questa ultima ho fatto fare una copia per me a parte, da servire per la preparazione alla discussione.

Mi dirai poi se il 3 maggio verrai a discutere, o se preferisci discutere io. Cordiali saluti.

Genova, 19 aprile 1834

Caro Celdara,

Non ho depositato le
"Hume Note" per le Signori Verite
della Caspagnone perche, e per consiglio
del cancelliere, e opportunamente farne
17 copie per il Collegio. Sto appunto
provvedendo le copie, dopo di che
presentero le note stesse.

La causa e la prima chiamata
di giovedì 3 maggio. Il Collegio
sarà presieduto dal Presidente D'Amelio;
relatore sarà il Cons. Ciuffi, P. M.
sarà il Cost. Salviati.

Dimmi se puoi venire il tre
di maggio, perche io ho per
quel giorno un impegno e dopo.

spostare parecchie date
per essere libero. ~~Adesso~~
~~Adesso~~

In attesa, to' saluto cordia-
mente

D'Amelio - pres.
Cioffi - relatore
Salviati - P. M

Massimici
Giorgi
Giudi
Pellegrini
Maceda
Lomas
Belfiore
Meale
Jacova
Colanigelo
Berluzzi
Tagari
Lacuni
Cunassini

Assenza 1° maggio 1924

Egregio sig.^{ro} N. Nelli Serafino e Ferroni Amabile

Con la presente lettera
* si dichiara loro che, ~~per~~ in rappresentanza
sentenza dei sig. Eredi Formanelli
di cui ho regolare procura, ~~che~~
accetto di vendere loro la località
detta Pazzo in Comune di Corvi
del Demanio, così come l'ha comprata
il defunto mio cognato
Arturo Formanelli della
Società degli Oligisti.

In base a questa ^{mia} accettazione
mi impegno a stipulare nel
più breve tempo possibile e
non oltre due mesi il regolare
registro ~~di~~ e di procedere alle
successive volture catastali.
* Si dichiara inoltre che

~~tal~~ ~~ve~~ il prezzo ^{di vendita} ~~per~~
~~esiguo~~ ~~del~~ è stabilito
in £ 11.500 di cui £ 2000
dichiaro di ricevere in questo
momento ~~per~~ per mezzo
del sig. Mosca ~~o~~ Claudio tale che
il prezzo residuo che sarà
~~riser~~ versato all'atto della
stipulazione del rogito, sarà
di £ 9.500.

Trendo atto che a datare
da oggi comincerà a decorrere
l'interesse del 3 per cento
sulla residua somma fissa
alla stipula del rogito, e decorreranno
altresì ^{a carico dei compratori.} le imposte relative
allo stabile. In corrispettivo
di questo, il sottoscritto

dalla data d'oggi

~~Costa~~
~~sta~~ consegna Vlo stabile
ad ai compratori, nella
stato in cui si trova, e
cioè ~~con~~

Figura

Mescoli Margoni
Adelina

Ufficio Calvoine Lit

Via Jacini n. 6

Milano

Una cambiale di L. 10,000.
a favore della sig. Verangia
di Volta Mantovana.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
.. .. (GIÀ CURTATONE, 8-A)
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO 2 maggio 1934

FRIGOLI e altri = AZIENDA TRAMV. =:

A

S.E. l'On. Avv. Ivano Bonomi

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

i buoni tramvieri interessati a questo ricorso mi hanno incaricato di mandarti altre L.300 per la discussione di domani. Ed io lo faccio ben volentieri con l'accluso assegno circolare.

Nel contempo ti prego di volere domani, subito dopo la discussione, scrivermi le conclusioni del Procuratore Generale.

Con i più cordiali saluti

Emilio Caldara



29792

Numero d'arrivo

Tel. 44.850

DIREZIONE

Via delle Finanze, 34

AGENZIA RECAPITO

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
.. .. (GIÀ CURTATONE, 8-A)
MILANO (114) - TELEF. 50-653



ESPRESSO

A S.B. l'On. Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

157

piazza della Libertà, N°.4

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO.....25 aprile 1934.....

FRIGOLI, ZENI e altri = AZIENDA TRANVIARIA =:

A S.E. l'On. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

anche a nome dei clienti, ti prego di volere tu discutere il 3 maggio p.v. avanti le Sezioni Unite della Cassazione il ricorso Zeni di cui hai tutti gli elementi presso di te. Forse ti sarà necessario dare un'occhiata ai documenti del fascicolo, sebbene mi pare siano sufficientemente richiamati nel ricorso. Io penso che la discussione dovrebbe imperniarsi sull'ultima Memoria, in quanto con essa la questione della competenza per materia si compenetra col motivo di merito relativo al contratto collettivo. Ma tu sei il dominus, e ti regolerai a tuo talento.

Ti mando per ora assegno circolare di L. 500, e conto di indurre i clienti a mandare dell'altro prima della discussione.

Con i più cordiali saluti

F. Caldara
E. Caldara

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
.. .. (GIÀ CURTATONE, 8-A)
MILANO (114) - TELEF. 50-653

26/5-922

A. S. E. l'on. avv. Tommaso Pansumi

Roma
presso alla Libertà, 4

Caro Pansumi,

non si dimentichi proprio di
non aver potuto pagare da Lei dopo l'ultimo
di sabato; e poi ho pensato che Lei forse
siete infermo sul posto.

È avvenuto questo. Il
Panciatore per la città di Roma alla
Sindaco Unita, ritenendo la materia di
competenza della giurisdizione amministrativa
istitutiva; non ci siamo venuti alla
Corte, e questo ha dato di conseguenza.
Io, però involontariamente, non sono del parere
del Panciatore genuino della Corte,

mielo l'ind. 10 di G. Decis 8 gennaio
1971 e' molto esplicito. Ad ogni modo,
stanno a vedere. Intanto con
l'aiuto del lavoro si è profittato
la popolarità di un interesse storico-
diariale.

Con il suo cordiale saluto

buona
Gianm

Avv. EMILIO CALDARA

Avv. MARIA CALDARA

PROCUR.

MILANO (114) Telef. 50.653 ..

Via Priv. Siracusa N. 3 ..

ECCELL. SESSIONI UNITE

della Corte di Cassazione del Regno

ROMA

ALCUNE NOTE

.....

per ZEMI II^o AURELIO con gli Avv. ti I. Bonomi ed E. Caldara

contro

L'AZIENDA TRAMVIARIA MUNICIPALE di MILANO con gli Avv. ti G. Bolon

gesi e V. Cortellesi.

In punto : ricorso avverso sentenza della Magistratura del Lavoro.

....

Il rinvio della cognizione del ricorso Zemi dalla II.^a Sezione civile alle Sessioni Unite pone in prima linea l'indagine sulla competenza per materia : se dell'Autorità giudiziaria (sede del lavoro) oppure della Giurisdizione amministrativa.

Pare modestamente a noi che, trattandosi nella specie di controversie economiche del rapporto di lavoro, la questione fosse risolta nel senso della competenza giudiziaria prima del R.^o D. 26 febbraio 1928 N.^o 471 e poi in modo ancor più categorico dall'art. 10 del R.^o D. 8 gennaio 1931 N.^o 148 ; tanto più che l'uno e l'altro di questi Decreti hanno fatta una sola ed esplicita eccezione per i provvedimenti disciplinari.

Ma consente il Supremo Collegio che invocammo le sue stesse parole a conforto del nostro assunto. Queste Eccell. Sezioni, nella sentenza 27 luglio 1933 in causa Ferrovie complementari

per la Sardegna c.° Alton, scriveva infatti: "Vi è potuto essere
" e vi è stata qualche esitazione nel fissare questi criteri ^{amministrativi}
"del R. D. 26 febbraio 1928 n.° 471 e degli Art. 10 e 54 e seguenti
"del R. Decreto 3 gennaio 1930 n.° 148, si è giunti a dividere netta-
"mente i due campi, delimitando quello economico ed accordando per
"i correlativi diritti patrimoniali nascenti dal contratto collet-
"tivo ed individuale, la tutela giurisdizionale dell'Autorità giu-
"diziaria ordinaria.....".

Nonché è stato talvolta obiettato che, siccome il rapporto
di lavoro con gli Enti assuntori di servizi pubblici (anche se
privati) ha sempre carattere pubblicitario, le norme di cui so-
pra valgono solo nel caso che esista un contratto collettivo.
Nella invocata sentenza il Supremo Collegio ha ipotizzato anche
il contratto individuale che si concreta sempre con la stessa as-
sunzione dell'agente e si traduce nelle norme dettate dall'assun-
tore e da lui accettate.

Ma nella specie abbiamo proprio un contratto collettivo, E'.
infatti, ammesso avveramente e pacifico che tra l'Azienda muni-
cipale di Milano e il suo personale vigeva un concordato dal di-
cebre 1923 prima quinquennale e poi prorogato oltre la data in cui
avvennero gli esoneri di cui si tratta, E', poi, provato che pro-
prio il trattamento di quiescenza era ed è il risultato di accordi
contrattuali tra l'Azienda e il suo personale. Noi abbiamo pre-
dette a questo proposito una Relazione della Commissione mista che

vi presiedeva. La Corte di Cassazione _ secondo la sua giurisprudenza ^{giurisprudenza} è in questa materia anche giudice di fatto, e con le procedure di Cassazione potrà correggere anche gli errori in cui è caduta la Magistratura del Lavoro.

Ad ogni modo, è certo in fatto che lo Statuto della Cassa di Previdenza _ anteriore alla legge 3 aprile 1926 N°. 563 _ era contrattualmente esistente, e perciò deve considerarsi come un valido contratto collettivo.

Di qui la competenza dell'Autorità giudiziaria in sede di controversie del Lavoro anche nella ipotesi del requisito di un contratto collettivo. Di qui anche la fondatezza del ricorso Zeni e in particolare del suo secondo motivo. Perciò ora, esaminata la questione della competenza, si rimette a quanto è scritto nel ricorso medesimo e nella successiva Memoria.

Vogliamo solo aggiungere una considerazione di stretto diritto. Lo Statuto e il Regolamento della Cassa speciale di Previdenza sono anteriori alla Legge del 3 aprile 1926 N°. 563 ; perciò sono validi anche come contratti collettivi. Invece le modificazioni, che noi reputiamo di forma e che sostanzialmente non regolamente deliberate, sono posteriori. Perciò, anche nell'ipotesi che fossero state deliberate dalle parti, esse non dovrebbero avere valore alcuno e l'Art. 7 dovrebbe essere applicato nella sua chiarissima dizione originaria. Il che risolve senz'altro la questione a favore del ricorrente Zeni.

Milano, 13 aprile 1934, XII°.

[Handwritten signature]

Giuseppe - Ar. Pavesi



Ecclma. Corte di Cassazione

R O M A

L'Azienda Tranviaria Municipale di Milano rappresentata dal Direttore Sig. Ing. Comm. Piero Franceschini e in giudizio dall'Avv. Giovanni Bolognesi con domicilio eletto in Roma presso l'Avv. Vincenzo Cortellese Via Vittoria Colonna N. 40?=-

In risposta al ricorso presentato dal Sig. Zeni Aurelio di Milano e notificato il 1° dicembre 1932 per ottenere l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano del 31 ottobre -9 novembre 1932, notificata il 21 successivo, presenta il seguente

CONTRORICORSO

FATTO: Con ricorso del 23 aprile 1932, Zeni Aurelio chiamò in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Sezione Controversie del lavoro l'Azienda Tranviaria Municipale del Comune di Milano, e, dopo di aver premesso di essere stato assunto in servizio il 23 ottobre 1904 quale bigliettario, di essere passato quale manovratore nel 1915, e di essere stato collocato a riposo con decorrenza del 1° febbraio 1930 per avere raggiunto i limiti di età e di servizio a norma dell'art. 32, lett. b) del regolamento generale 19 ottobre 1923 all. A, chiese che fosse dichiarato illegittimo e nullo il provvedimento di collocamento a riposo

perchè, pure avendo raggiunti i 55 anni di età, non aveva compiuto i 30 anni di servizio, e fosse condannata l'Azienda Tranviaria al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo del giudizio e frattanto a una provvisoria di L. 10 mila. =

Il Tribunale con sentenza del 13-23 maggio 1932 respinse la domanda, condannando lo Zeni alle spese del giudizio. =

Contro questa sentenza lo Zeni ricorse in appello alla Magistratura del lavoro, la quale respinse il gravame, condannando lo Zeni alle maggiori spese. =

Ricorre in Cassazione ora lo Zeni sostenendo con due motivi: a) la violazione dei principi generali sul diritto soggettivo e l'erronea applicazione dell'art.

II del R. D. 22 aprile 1909 N. 229, dell'art. 7 del R. D.

30/9/1920 N. 1538, dell'art. 32 lett. B) dell'all. A, al

R. D. 19 ottobre 1923 N. 2311, dell'art. 12 del R. D. 8

gennaio 1931 N. 148, dell'art. I del R. D. L. 2 aprile

1932 N. 372, nonchè dello Statuto della Cassa Speciale

di Previdenza per il personale dell'Azienda Tranviaria

Municipale di Milano, e del regolamento generale della

suddetta Azienda; b) la violazione dei principi

di diritto e degli art. 5 e 10 della legge 3 aprile

1926 in relazione agli art. 1098 e segg. c. c. dell'art.

10 del R. D. 8 gennaio 1931, N. 148, dell'art. 7 dello Sta-



tuto della Cassa Speciale di Previdenza suindicata, nonché l'omissione di pronuncia sopra una domanda dedotta per conclusione specifica. =

DIRITTO

Sul I° motivo: Il ricorrente assume che le disposizioni legislative e regolamentari e particolarmente l'art.7 del regolamento 30 settembre 1920 N.1538 riflettono il diritto dell'agente a conseguire la pensione, e non una facoltà dell'Amministrazione di esonerarlo, traendo argomento di analogia dall'art.167 lett. D) del regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato del 13 agosto 1917, aggiunge poi che le disposizioni legislative, ricordate nella sentenza impugnata, riguardano solo gli agenti iscritti alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, e non quelli per i quali l'Azienda abbia istituita una cassa speciale di previdenza, come è provveduto per gli agenti tranviari di Milano; che i limiti normali per il collocamento a riposo sono dati dalle leggi e dai regolamenti, i quali disciplinano questo istituto, mentre la materia dell'esonero appartiene alle norme che disciplinano il servizio, le quali fanno richiamo alle prime e si preoccupano che le esigenze del servizio non danneggino i diritti degli agenti in ordine alle pensioni. =

Tali ragioni addotte contro la sentenza della Magistratura del Lavoro di Milano non hanno fondamento. Anzitutto è vano invocare la dizione letterale dell'art. 7 del regolamento speciale per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del 30 settembre 1920 N. 1538, il quale recita: "Gli agenti iscritti alla Cassa Nazionale per le assicurazioni speciali hanno diritto a conseguire la pensione ecc. ". Tale regolamento riflette esclusivamente il trattamento economico del personale che cessa dal servizio, e poichè la pensione, cioè quell'assegno periodico che si dà all'impiegato dopo che ha cessato definitivamente dalle sue funzioni, rappresenta un diritto dell'impiegato stesso, l'art. 7 ha usato l'espressione "hanno diritto ecc. " per stabilire che questo viene quesito dopo il numero di anni e di servizio indicati nella norma stessa. Tale articolo quindi non riguarda, e non può riguardare, la facoltà dell'amministrazione antarchica (provincia o comune) o dell'impresa privata di esonerare l'agente, o per dir meglio prescindere da tale facoltà. Inoltre tale articolo riflette gli agenti iscritti alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, mentre per il trattamento di quiescenza degli iscritti alle Casse speciali, come quelli dell'Azienda Tranviaria di Milano, provvedono gli art. 28



e segg.dello stesso regolamento.=Infine il regolamento stesso è stato per questa parte modificato dal R. Decreto Legge 19 ottobre 1923,che riflette insieme col regolamento alleg.A,sia lo stato giuridico del personale,sia il trattamento di quiescenza.=

Non si può quindi per la soluzione della quistione, che interessa, far capo al regolamento del 1920,nè alla norma identica del precedente regolamento del 22 aprile 1909 N.229 pure invocato dal ricorrente.=

Ciò premesso,esaminiamo se nei confronti dello Zeni poteva legalmente applicarsi il Decreto legge del 19 ottobre 1923,in base al quale egli fu collocato a riposo.=

Secondo l'art. 32 dell'alligato A,di tale Decreto si può far luogo all'esonero definitivo degli agenti stabili,quando abbiano raggiunto 55 anni di età per gli addetti ai servizi attivi (come appunto lo Zeni) e 60 anni per quelli addetti agli altri servizi,salvo il disposto dell'art. 9 del decreto legge,pel quale, limitatamente però agli agenti iscritti alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali,fu stabilito per un periodo transitorio un limite di età superiore, fissato a 60 anni per gli addetti a servizi attivi, a 65 anni per quelli addetti ad altri servizi.=

Questo decreto,che contiene disposizioni sullo stato

giuridico del personale, tratta pure come si vede della facoltà dell'amministrazione esercente l'impresa di trasporto di esonerare per limiti di età l'agente, fissando limiti diversi a seconda che pel trattamento di quiescenza l'amministrazione abbia iscritti i suoi agenti presso la Cassa Nazionale o abbia istituito una Cassa speciale.

La ragione per cui si stabilì un'età più avanzata per gli agenti iscritti alla Cassa Nazionale è nota: si volle rendere meno onerosa per tale Cassa il debito vitalizio. Ad ogni modo, quale che sia stata la causa, la legge volle distinguere agli effetti della cessazione del servizio e del diritto alla pensione gli iscritti alla Cassa Nazionale dagli iscritti alle Casse speciali.

Quello che interessa notare nel decreto legge e relativo alleg. A, è la correlazione voluta dal legislatore tra la facoltà dell'esonero a favore dell'amministrazione esercente l'impresa di trasporto e il conseguimento del diritto a pensione a favore dell'impiegato. È appunto perchè per effetto di tale correlazione l'esonero per limite di età porta di conseguenza alla pensione, il legislatore ha voluto per diminuire l'onere della Cassa Nazionale elevare tale limite per gli iscritti presso di essa.



Da quanto finora si è detto si rileva il duplice errore incorso dal ricorrente, che cioè le norme legislative e regolamentari riguardino solo il diritto dell'agente a conseguire la pensione, e non la facoltà dell'Amministrazione di esonerarlo, e che contemplino solo gli agenti iscritti alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali. - Il R. Decreto 19 Ottobre 1923, che è quello applicato nei confronti dello Zeni, riflette in modo indubbio la facoltà dell'Amministrazione di disporre la cessazione del servizio, e regola questa facoltà nei confronti sia degli iscritti alla Cassa Nazionale che degli iscritti alle Casse speciali. - Anzi anche il R. Decreto 30 settembre 1920, che tratta esclusivamente la previdenza, riguarda gli uni e gli altri iscritti. -

Ritenuta l'applicazione dell'art. 32 agli iscritti alle Casse speciali ed esclusivamente ad essi, perchè per gli iscritti alla Cassa Nazionale provvede l'art. 9, si osserva che tale art. 32, pur facendo menzione del limite di età, non accenna al limite degli anni di servizio a differenza dell'art. 9, che richiede almeno 25 anni di servizio. - Ciò si spiega, perchè per gli iscritti alla Cassa Nazionale il R. D. 19 ottobre 1923 regola pure il trattamento di pensione insieme col R. D. del 30 settembre 1920 che espressamente richia-

ma (art. 9), mentre per gli iscritti alle Casse speciali l'allegato A si limita a far menzione di tali Casse (art. 65). - Ora le aziende, che istituiscono una Cassa speciale, devono necessariamente provvedere a emanare norme per disciplinare il funzionamento della Cassa e fissare i diritti degli iscritti, norme cui si accenna nell'art. 28 del regolamento del 30 settembre 1920, che riflette appunto l'istituzione di Casse speciali. - Quindi per la fissazione degli anni di servizio, che tocca direttamente il conseguimento della pensione (non interessa infatti all'Azienda per la facoltà dell'esonero, che l'agente abbia un certo numero d'anni di servizio, ma interessa che costui non acquisisca diritto alla pensione, se non dopo un lungo periodo di servizio), ben può provvedere il regolamento interno di previdenza, che disciplina pure la cassa speciale. -

Se poi tale regolamento non fissa gli anni di servizio, non per questo è esclusa la facoltà dell'esonero nè è imposto all'amministrazione esercente il trasporto, il mantenimento in servizio dell'agente per tutta la durata massima del servizio, come lascia intendere il ricorrente che pretende a suo favore l'applicazione della prima parte dell'art. 7 dello statuto speciale di previdenza, che fa menzione dei 30 anni di ser-



vizio. = Se non provvede il regolamento si applicano i principi di diritto relativi al limite minimo degli anni di servizio pel collocamento a riposo con pensione, sanzionati per altri rapporti d'impiego. = Ora si può affermare che principio costantemente mantenuto nella nostra legislazione è quello di fissare pel collocamento a riposo, con o senza il concorso dell'età, il numero di 25 anni di servizio come regola (art. I lett. a) e c) del t. u. sulle pensioni del 21 febbraio 1895) e 20 anni come eccezione (art. 6 R. D. 25 gennaio 1923, N. 87 sulla dispensa dal servizio in via straordinaria di impiegati statali), ossia un periodo non superiore ai 25. = Inoltre anche l'art. 9 del R. D. 19 ottobre 1923, dettato come eccezione per quanto riflette il numero degli anni di età a causa delle speciali condizioni transitorie della Cassa Nazionale, fissa la durata di 25 anni di servizio come periodo utile pel collocamento a riposo. = Tale ultima disposizione ha ben rilevata la sentenza impugnata, la quale, se ha pure ricordato l'art. 12 del R. D. 8 gennaio 1931 (che lascia bene intendere essere il numero di 25 anni di servizio il periodo minimo ordinario pel collocamento in pensione e il numero di 20 anni il minimo eccezionale), non l'ha fatto per applicare direttamente una norma andata in vigore posteriormente al colloca-

mento a riposto dello Zeni, ma per avvalorare l'esistenza del principio di diritto positivo, della norma costantemente seguita anche pel personale dei servizi pubblici di trasporto circa il numero di anni non superiore ai 25 pel collocamento a riposo.

Da questa premessa generale scendendo al caso particolare si rileva che dal regolamento o statuto di previdenza per gli agenti tranviari di Milano iscritti alla Cassa speciale, o in mancanza della norma di diritto susaccennata, bisogna desumere il numero di anni di servizio, scaduto il quale lo Zeni poteva dall'Azienda Tranviaria legittimamente essere collocato a riposo e ammesso a liquidare la pensione senza null'altro poter pretendere dall'amministrazione.

E manifestiamo il collegamento tra la facoltà dell'esercente l'impresa di dispensare dal servizio e il diritto al conseguimento della pensione, riconoscendo che il legislatore ha inteso di stabilire una correlazione tra l'una e l'altro, contemperando la facoltà discreitiva dell'Azienda col dovuto riguardo agli interessi economici dell'agente, che in mancanza di demeriti non può dopo aver dato all'amministrazione esercente un pubblico servizio l'attività dei migliori anni di sua vita, essere abbandonato alla miseria in un'età in cui forse non gli è facile di dedicarsi ad altro

genere di lavoro. = Se non ci trattenesse questo riconoscimento dell'intenzione legislativa potremmo dire, fermandoci alla letterale espressione dell'art. 32 alleg. Anche tale disposizione, perchè possa attuarsi l'esonero, non richiede altro che gli anni di età e che l'amministrazione non ha obbligo di tener conto anche degli anni di servizio. =

Ora il regolamento di previdenza del personale tranviario di Milano, fissa la norma relativa agli anni di servizio, compiuti i quali l'Azienda può dispensare dal servizio, essa trovasi nel capoverso dell'art. 7 il quale si esprime così:

"Gli iscritti (alla Cassa speciale) hanno inoltre diritto ad una pensione ridotta, sia dietro loro richiesta, sia in seguito ad esonero da parte dell'Azienda Tranviaria nei seguenti casi: a) se addetti a servizi sedentari, quando abbiano compiuti 60 anni di età e 25 di effettivo servizio; b) se addetti a servizi attivi specificati nella tabella annessa, quando abbiano compiuto 55 anni di età e 25 di effettivo servizio (è il caso in cui si trova lo Zeni). =

Questa è la dizione ultima di tale articolo, il quale in un primo periodo di vigore dello statuto di previdenza era formulato con espressione diversa e cioè:

"Hanno inoltre diritto di conseguire la pensione nei

*dizione
seconda*

*dizione
originaria*

seguenti casi, ecc.".

Il ricorrente nella sede di appello dichiarò espressamente di accettare come base della discussione l'ultimo testo dell'art. 7, aggiungendo che giuridicamente esso non ne spostava i termini. Ora nell'impugnare di nullità la sentenza della Corte osserva che i limiti normali per la messa in quiescenza sono dati dalle leggi e dai regolamenti, che disciplinano in modo particolare questo istituto, mentre la materia dell'esonero appartiene esclusivamente alle norme che disciplinano il servizio.

Il concetto del ricorrente, se non andiamo errati, pare che sia questo: che cioè lo statuto o regolamento di previdenza può contenere solo le norme per trattamento di pensione, e che quanto si riferisce ai casi e alle condizioni per la cessazione del servizio, è materia del regolamento che tratta lo stato giuridico del personale, e fissa i loro diritti e i loro doveri.

Questa distinzione, desiderata dal ricorrente, non è la prassi costante nelle leggi e nei regolamenti; assai spesso le norme che riguardano le pensioni determinano pure il numero degli anni di età e di servizio degli impiegati, compiuto il quale l'amministrazione può disporre la cessazione dal servizio.

A dimostrazione di ciò possiamo citare lo stesso de-

creto 19 ottobre 1923 che negli art. 9 e 10 fa parola e della facoltà di esonero e del trattamento di pensione (v. pure art. 1 e 3 t.u. sulle pensioni). - Tanto si spiega con quella correlazione tra esonero e conseguimento di pensione dianzi accennata. -

Nel caso nostro il regolamento di previdenza della Cassa speciale fissa appunto per l'esonero il numero di 25 anni di servizio, e ripete per l'età quanto è stabilito nell'art. 32 all. A, al R.D. 19 ottobre 1923 e così l'una norma integra l'altra. -

Non può il ricorrente dopo avere accettato tale statuto nella sua seconda dizione, disconoscerne il contenuto per una parte, per quella cioè che riflette la facoltà dell'amministrazione all'esonero dopo 25 anni di servizio dell'agente. - Non si dica che, essendo il termine normale per il collocamento a riposo quello dei 30 anni di servizio, lo Zeni non poteva essere esonerato dopo 25 anni. - L'art. 7 nella sua prima parte fissa il numero di 30 anni di servizio insieme all'altro di 60 anni di età per indicare il massimo della pensione, cui l'agente avrà diritto, se risponde alla suplice condizione, e per stabilire l'obbligo per l'amministrazione e per l'agente della cessazione del servizio, alla stessa guisa come per gli impiegati dello Stato i 40 anni di servizio e i 65 anni di età

fissano il massimo della pensione e l'obbligo del collocamento a riposo. - Ma ciò non toglie che l'amministrazione non possa, quando l'agente ha raggiunto una certa età, in cui si presume diminuita l'attività, collocare a riposo l'agente. - Erroneamente il ricorrente pretende aggiungere nella ipotesi del capoverso dell'art. 7 del regolamento una condizione (tre¹⁵ anni di servizio), che è prevista soltanto per la prima parte dell'articolo; questo significa confondere due ipotesi, che si sono volute, e a ragione, tener distinte e distintamente regolarle. -

Ma se pur si volesse seguire la tesi del ricorrente, che cioè bisogna prender norma dal regolamento generale ~~allo~~ stato giuridico del personale per quanto riguarda i casi e le condizioni dell'esonero, non risulterebbe meno evidente il di lui errore. - La norma del regolamento generale è l'art. 32 lett. b) dell'all. A, suindicato, e poichè questo non fissa il numero di anni di servizio per seguire la tesi del ricorrente, o bisognerebbe ritenere sottinteso, come già abbiamo rilevato, il numero di 25 anni, in conformità di quanto è prescritto in molti casi analoghi di collocamento a riposo di impiegati, e per la necessaria correlazione ispirata ad alto senso di equità, tra la cessazione dal servizio e il diritto alla pensione, (pur non di-

menticando che in casi eccezionali speciali norme legislative hanno ritenuto sufficiente il numero di 20 anni), o bisognerebbe ammettere, in applicazione di quella netta separazione tra esonero e collocamento a riposo, o meglio diritto a pensione, che l'art. 32 tratta la facoltà dell'esonero senza alcun riferimento al numero di anni di servizio necessari per la pensione, salvo all'agente di conseguirla o meno a seconda del regolamento della cassa di previdanza, - (non pare che questa interpretazione sia meglio atta a soddisfare sempre gli interessi degli agenti tranviari). -

Ma sarebbe assurdo prendere agli effetti dell'esonero il numero degli anni di età del regolamento che disciplina il servizio, cioè dal suddetto allegato A alla legge 19 ottobre 1923 e poi far capo al regolamento speciale di previdanza per il numero di anni di servizio prendendo quel numero fissato per un'ipotesi diversa da quello dell'esonero facoltativo. - E pure a tale assurdo mena la pretesa del ricorrente. - Adunque sia in base all'art. 7 dello statuto di previdanza nella seconda dizione, che lo Zeni dichiarò esplicitamente nel ricorso in appello "di accogliere come base della discussione", e che noi riteniamo perfettamente applicabile per la ragione che spiegheremo più oltre (per seguire l'ordine del ricorrente), sia

in base alla retta interpretazione dell'art. 32 lett.

b), l'Amministrazione delle tranvie di Milano non commise alcuna violazione di diritto in danno dello Zeni, e la sentenza impugnata, che da un punto di vista diverso dal nostro respinse l'istanza dello Zeni, non merita censura. =

Sul proposito rileviamo che la Corte di Appello per ritenere legittimo l'operato dell'Azienda Tranviaria scartò il richiamo allo statuto di previdenza, che pure entrambe le parti invocavano, e fondò il suo pronunciato in ordine al numero di anni di servizio sufficiente per l'esonero, sulle norme legislative. =

L'Eccell. Supremo Collegio, ove ritenga errata la negata applicazione della norma dello statuto, seguendo la nostra tesi, potrà, mantenendo ferma la decisione, correggere l'erronea motivazione della sentenza impugnata. =

Comunque si esamini questo primo mezzo di annullamento non esistono le violazioni di diritto che il ricorrente denuncia. =

" " #

Sul 2° motivo: Il ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello per avere ritenuto non essere contestato che lo statuto mancasse dell'approvazione dell'autorità tutoria, osservando di avere sempre sostenuto negli atti della causa che lo statuto, contenen-

te l'art. 7 nella sua primitiva dizione, era stato regolarmente approvato, mentre l'Azienda non aveva dimostrato che fosse stato deliberato lo statuto con la dizione modificata. - Egli aggiunge poi che lo statuto essendo stato nella sua prima dizione concordato col personale e posto in vigore, ha il valore di un contratto collettivo di lavoro, e di conseguenza la Corte non poteva ripudiarlo e doveva ammettere esso Zeni alla prova dedotta circa la mancata deliberazione sulla modificazione apportata all'art. 7. -

Sul proposito si osserva che effettivamente la Corte di Appello disse che vanamente lo Zeni aveva fatto ricorso allo statuto della Cassa Speciale di Previdenza, perchè questo non era stato approvato dall'autorità tutoria, e perchè lo Zeni era stato collocato a riposo in base all'art. 32 lett. b) dell'allegato A) citato, e per tali ragioni escluse la prova testimoniale dedotta dallo Zeni. - Ma la negata approvazione dello statuto non può portare all'annullamento della sentenza, quando la decisione è identica a quella cui avrebbe portata la suddetta applicazione. -

Il ricorrente di tanto non si è convinto e profitta di un errore della Corte di Appello per giungere attraverso altre erronee affermazioni alla conclusione che l'interessa. - Occorre quindi chiarire la situazio-

ne di fatto per discernere quella di diritto, e rilevare se e quali violazioni si possano accampare.»

Rileviamo anzitutto che l'art. 28 del regolamento 30 settembre 1920 ammette l'istituzione e il mantenimento di Casse speciali di previdenza, purchè sia assicurato un trattamento a favore degli agenti in complesso non inferiore a quello stabilito per gli iscritti alla Cassa Nazionale, e purchè almeno due terzi del personale interessato sia favorevole alla Cassa speciale.»

Nella specie fu istituita la cassa speciale per personale tranviario di Milano, perchè la quasi totalità degli agenti aveva dato voto favorevole. Successivamente l'amministrazione provvide alla compilazione dello statuto o regolamento che, deliberato dal Consiglio Comunale nel settembre 1921, fu sottoposto all'approvazione del Ministero per il tramite del Circolo ferroviario. Tale statuto subì più volte delle modificazioni in seguito ai rilievi fatti dal Ministero.»

Produciamo una copia della nota del 20/12/24 del Ministero dell'Economia Nazionale al Ministero dei lavori pubblici (comunicata all'Azienda dal Circolo ferroviario) con nota 19/1/1925), in cui si indicano altre varianti che allo statuto si dovevano apportare.»

Le varianti furono fatte dalla Commissione amministra-

tiva nominata in base all'art. 2 dello stesso statuto, la quale però non credette di apportare all'art. 17 (ex 18) l'aggiunta relativa al versamento alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali del contributo stabilito dall'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923 N. 3184 ai sensi dell'art. 28 del reg. 30 sett. 1920 N. 1538, sostenendosi dall'amministrazione di dover essere esonerata per l'art. 148 del R.D. 28 agosto 1924 N. 1422. Per tale disaccordo tra Ministero e Azienda Tranviaria lo statuto per la previdenza è rimasto finora senza l'approvazione ministeriale (v. anche nota del sottosegretario di Stato alle Corporazioni del 14 maggio 1932).-

Intanto, pur non approvato, il regolamento =statuto ha avuto sempre attuazione dal 1920 in poi, e sono state in base ad esso liquidate le pensioni a un buon numero di agenti e alle loro famiglie, e il Ministro ha provveduto alla nomina dei rappresentanti del personale nella Commissione amministrativa della Cassa speciale di previdenza istituita in conformità dell'art. 2 dello statuto, come si rileva dalle note del 17 maggio 1927 e 19 agosto 1929 del Circolo ferroviario di Milano, che si producono. =

Quindi se formalmente l'approvazione non è ancora intervenuta all'intero statuto, però esiste sostanzial-

mente per "facta concludentia" (e la manifestazione di volontà dell'amministrazione pubblica può avvenire anche in tal modo, e non occorre che sia esclusivamente formata con atto scritto). «E possiamo ora aggiungere che proprio in questi giorni è intervenuto l'accordo anche con la Cassa Nazionale circa l'accennata questione sul contributo, così che sarà prossimo anche il perfezionamento formale.»

Perciò riteniamo errata quella parte della motivazione della sentenza della Corte di Appello, in cui si nega l'applicazione dello statuto, perchè non approvato, per quanto poi l'errore non abbia influito sulla decisione. «L'approvazione, tranne sul punto controverso, è ormai intervenuta da anni, perchè il Ministero ha concorso all'attuazione dello statuto (v. nota 19 agosto 1929 ora prodotta), nè mai ha imposto che in dipendenza dell'approvazione formale il trattamento di pensione agli agenti si provvedesse in modo diverso da quello particolarmente stabilito dallo statuto.»

D'altra parte assai più grave è l'errore del ricorrente, il quale, pure ammettendo che lo statuto è in vigore e fu sempre applicato, rileva che tale statuto ha il valore di un contratto collettivo di lavoro, pur non cessando di essere nella sostanza regolamentare amministrativo, e che fu approvato con la primi-



- 21 -

tiva dizione dell'art. 7, mentre la modificazione di tale articolo non fu deliberata, nè di essa fu chiesta l'accettazione al personale dell'Azienda e che di conseguenza doveva applicarsi lo statuto con la primitiva formulazione dell'art. 7 con l'interpretazione dataci da esso ricorrente. =

Innanzitutto è assolutamente errata la equivalenza dello statuto in questione al contratto collettivo di lavoro, mancandovi le condizioni sostanziali e formali perchè tale statuto possa ritenersi contratto collettivo (art. 10 legge 3 aprile 1926) e come tale richiedere per ogni successiva modifica l'intervento di entrambe le parti (aventi interessi opposti) datore e prestatore di lavoro mediante i loro rappresentanti, e in mancanza di accordo il ricorso alla Magistratura del lavoro. =

Si tratta di un regolamento amministrativo approntato dall'Amministrazione Comunale, che gestiva direttamente il servizio tranviario (l'Azienda autonoma è stata costituita col 1° gennaio 1932) e poscia modificato in conformità dei rilievi fatti dal Ministero della Commissione amministrativa indicata nell'art. 2 dello statuto stesso, in cui entrano a far parte anche alcuni iscritti del personale tranviario, ma per contribuire a formare la volontà collettiva contenuta nella

deliberazione, non per rappresentare gli interessi di una parte in un contratto in opposizione e in contrasto con quelli dell'altra parte fino a trovare il punto di incontro. =

E' vano quindi invocare gli art. 1098 e segg. del c.c. che riflettono i contratti privati per dedurne che lo statuto nella sua prima dizione, costituente contratto, non poteva essere variato senza l'accordo dell'Amministrazione e del personale, cioè di due volontà distinte da armonizzare. = Come pure è fuori luogo il richiamo all'art. 10 del regolamento 8 gennaio 1931, che riguarda le controversie individuali e la relativa competenza a giudicare. =

Ma concediamo pure, per un momento, che la Corte avrebbe dovuto applicare l'art. 7 dello statuto nella sua prima dizione e giudicare a base di esso sulle domande dello Zeni. = Si può ammettere che tale articolo menzioni soltanto il diritto dell'agente a conseguire la pensione dopo 25 anni di servizio e non la facoltà dell'Amministrazione a collocarlo a riposo? si può ammettere che con quel numero di anni l'agente possa lasciare il servizio, ma l'Amministrazione sia tenuta a tenerlo ancora per altri 5 anni? Non pare esatto, perchè al diritto dell'agente deve corrispondere pari diritto dell'Amministrazione, altrimenti si creerebbe a

questa uno stato d'inferiorità, che non è consentaneo allo svolgimento di servizi di grande interesse pubblico. - Onde ben può ritenersi che con la nuova dizione dell'articolo non si sia mutato sostanzialmente il contenuto, ma si sia chiarito ciò che doveva ritenersi compreso nella dizione precedente. -

Comunque possa essere, tuttavia, l'interpretazione dell'art. 7 capov. nella sua prima dizione, e dandovi pure il senso restrittivo, l'Amministrazione avrebbe sempre il diritto di esonerare l'agente a norma dell'art. 32 del regolamento generale alleg. A alla Legge 19 ottobre 1923 (lo Zeni afferma in appello essere tale regolamento la sede propria di stabilire i casi di esonero), e se per effetto dell'esonero egli è ammesso a far valere il diritto alla pensione in applicazione del principio di diritto sulla sufficienza di 25 anni anni di servizio, non ha di che lamentarsi l'agente, e non può accampare nessuna violazione di diritti in suo danno. - Non può lamentare nessun trattamento meno favorevole di quello fatto agli iscritti alla Cassa Nazionale, perchè per questi l'art. 9 R. D. 19 ottobre 1923 fissa come abbiamo visto il numero di 25 anni di servizio come sufficiente per l'esonero e il conseguimento di pensione, e inoltre la misura di questa, che a lui spetta, è superiore a quella degli iscritti

alla Cassa Nazionale. =

Si osserva infine che non può essere censurata la sentenza della Magistratura del lavoro di Milano per avere omesso di giudicare sopra una domanda dedotta per conelusionale specifica circa la mancata approvazione della modifica all'art. 7 dello statuto. -La Corte di merito negò la prova orale, ma ne indicò la ragione e la negativa motivata esclude, per la contraddizione che non consente, la omissione di pronuncia. -Il giudizio della Corte non è mancato e non vi è perciò ragione legale e logica per censurare la sentenza impugnata. Anche questo secondo motivo di ricorso è dunque infondato e non esistono quelle violazioni di legge che il ricorrente attribuisce alla Corte di merito. =

" "

Per le suesposte ragioni si chiede che l'Esclma. Corte Suprema voglia respingere il ricorso con le conseguenze di legge e condannare il ricorrente alle spese ed onorari. =

Milano addì 25 gennaio 1933, XI

Giuseppe Polignani

Si depositeranno insieme al presente ricorso:

- 1°) Fascicolo degli atti e documenti dei due giudizi di merito e copia della sentenza denunziata. =
- 2°) Lettera 19/I/1925 dell'Ispettorato generale delle



Ferrovie tranvie alla Azienda Tramviaria Municipale
di Milano. =

3°) Lettera 17/5/1927 dell'Ispettorato di cui sopra
al Sig. Attilio Truzzi

4°) Lettera 19/8/1929 dell'Ispettorato di cui sopra
all'Azienda Tramviaria Municipale

5°) Lettera 14/5/1932 del Sottosegretario di Stato
delle Corporazioni al Presidente dell'Azienda Tramviaria.

6°) Autorizzazione del Direttore A.T.M. a stare in giudizio.

7°) Copia della comunicazione 20/12/1924 del Ministero
dell'Economia Nazionale al Ministero Lavori Pubblici

Avv. Giovanni Bolognesi

Avv. V. Cortelliese

Delego a rappresentarmi nella presente causa con ogni

facoltà di legge i Signori Avv. Giovanni Bolognesi

di Milano e Avv. Vincenzo Cortelliese di Roma, Via ^{NR} An-

~~dra~~ ^{Via Colonna 10} eleggendo domicilio presso il secondo

dei su detti Avvocati. =

AZIENDA TRAMVIARIA MUNICIPALE
IL DIRETTORE GENERALE

Piero Franceschini

Attesto vera la firma qui sopra apposta dal Sig. Ing.

Dott. Piero Franceschini, Direttore dell'Azienda Tran-
viaria di Milano. =

Avv. Giovanni Bolognesi

(con marca competente sull'originale)

P. della Libertà
H

Roma, 11 Ventinove gennaio 1933, XI

A richiesta della Spett. Azienda Tranviaria Municipale di Milano, in persona del suo Direttore Dott. Ing. Piero Franceschini elettivamente domiciliata in Roma Via ~~Andrea Doria~~ ^{Vittoria Colonna 40} presso il Sig. Avv. Vincenzo Cortellese; =

Colma
No. 137 Re
Notifican 2.15
Copia 11.23
Meggema 4.90
21.60
Debiti il 12/10 2.60
19.00
Quanto 10/10 2.20
Quanto 10/10 21.20

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla Eccelma. Corte di Cassazione, ho notificato come notifico copia del suesposto controricorso al Sig. Aurelio Zeni, al suo domicilio eletto in Roma, Piazza della Libertà N.4 presso l'On. Avv. Ivano Bonomi = ivi parlando e consegnandola nelle mani della cameriera Toroni Teresa, in assenza precaria del domiciliatario.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Immobiliare Venturi

[Handwritten signature]



ECCELLENZA R^o CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

ROMA

R I C O R S O

in materia di controversie del lavoro

di ZUHI NIRELIO di Milano, elettivamente domiciliato in Roma -Piazza della Libertà N°4- presso e nello studio dell'on.avv. Ivance Bonomi, dal quale sarà difeso e rappresentato insieme all'avv. Emilio Caldara per delega in calce a questo Ricorso.

co n t r o

il COMUNE DI MILANO quale esercente l'AZIENDA TRANVIARIA MUNICIPALE in persona del Podestà S.E. il duca Marcello Visconti di Modrone e in quanto occorre all'Azienda stessa in persona del Sig. Dr. ing. Comm.

PIERO FRANCESCHINI quale Direttore dell'Azienda tranviaria stessa

in punto:

annullamento della sentenza 31 Ottobre 1932 -XI- (depositata il 9 Novembre e notificata XI a mezzo postale il successivo giorno 21) della Sezione della R^o Corte d'Appello di Milano, funzionante come Magistratura del Lavoro.

o o o

NOTIZIE DI FATTO .-

La denunciata sentenza così riassume il fatto del

la controversia:

"Con ricorso in data 23 Aprile 1932 Zeni Primo Aure-
"lio chiamava in giudizio avanti il Tribunale di Mi-
"lano -Sezione Controversie individuali del Lavoro
"l'Azienda Tramviaria del Comune di Milano esponen-
"do che egli, nato il 25 Novembre 1874, fu assunto
"in qualità di bigliettario nella tramvia Milanese
"il 23 Ottobre 1904; che divenuto stabile dopo i due
"anni regolamentari ed assunta la qualità di mano-
"vratore nel 1915 passò con l'altro personale al
"servizio dell'azienda Tramviaria gestita diretta-
"mente dal Comune dal 1° Gennaio 1917; che fu col-
"locato a riposo a fare tempo dal 1° Febbraio 1930
"in base all'art. 32 lettera b) del Regolamento Ge-
"nerale di servizio colla motivazione che il ricor-
"rente aveva raggiunto i limiti di età e di servizio.
"Ciò esposto, lo Zeni, ritenendo illegale l'avvenu-
"to collocamento a riposo, perchè se egli aveva com-
"piuti cinquantacinque anni di età, non aveva compia-
"ti i trenta anni di servizio, chiedeva che il Tribu-
"nale dichiarasse nullo il provvedimento preso dalla
"azienda tramviaria nei suoi riguardi, condannasse
"l'azienda stessa al risarcimento dei danni da liqui-
"darsi in prosecuzione di causa, accordandogli una
"provvisoria di L.10.000, e nominasse un perito

"contabile allo oggetto di stabilire, in base alle
"tavole attuarie adottate in materia ed agli opportu-
"ni calcoli, quale somma corrisponda alla capitaliz-
"sazione della differenza fra la pensione vitalizia
"liquidata in L. 4676 e quella che ad esso Zeni sareb-
"be spettata se fosse stato collocato a riposo come
"di diritto dopo trenta anni di servizio.

"All'udienza preliminare l'Azienda Tramviaria si
"presentava dichiarando infondate le pretese dello
"Zeni: mancata la conciliazione amichevole, la causa
"veniva decisa con sentenza 13/29 Maggio 1932, la qua-
"le, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, as-
"solveva il Comune di Milano quale esercente l'Azienda
"Tramviaria, dalle domande contro lo stesso propo-
"ste dallo Zeni, condannando costui a pagare le spese
"di causa; liquidate cogli onerari in lire seicento
"oltre quelle di sentenza e successive.

"Contro questa sentenza ha ricorso alla Mag'stratu-
"ra del Lavoro lo Zeni chiedendo che in riforma del-
"la decisione del Tribunale, vengano accolte le con-
"clusioni che erano state spiegate in primo giudizio
"dall'odierno appellante, quali conclusioni vengano
"riprodotte in epigrafe della presente sentenza, Al
"Ricorso ha risposto l'Azienda Tramviaria Municipale
"chiedendo la conferma della impugnata sentenza colla

"rifusione delle spese."

Dopo di che la Magistratura del Lavoro ha respinto l'appello proposto da Zeni, condannandolo nelle spese, con la sentenza di cui in epigrafe; Lo Zeni ne domanda l'annullamento con questo Ricorso alla Eccelsa Corte Suprema.

oooo

PREMESSE DI FATTO E DI DIRITTO

circa l'Azienda Tramviaria municipale di Milano

E' pacifico che il Comune di Milano, quando assunse l'esercizio dell'Azienda Tramviaria durante la guerra, venne superiormente autorizzato a gestirla direttamente in economia anzichè costituirla in azienda autonoma a' termini della legge speciale. Questa forma di esercizio, che avrebbe dovuto essere transitoria, è sempre continuata e dura tuttavia con poche modificazioni di carattere formale.

E' pure pacifico che ancora prima delle leggi sull'equo trattamento, per accordi tra l'Amministrazione Comunale e il personale tramviario, si era sistemato un trattamento di quiescenza con una Cassa speciale largamente alimentata dai contribuenti del Comune e del personale e sulle basi del trattamento tradizionale fatto all'altro personale del Comune.

E' pacifico, infine, che prima della Legge 3 A =

prile 1926 N.563 sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, tra l'Azienda tranviaria e il suo personale venne concordato lo Statuto della Cassa di Previdenza, che è in atti e ha nel suo articolo 7 la base di tutte le questioni giuridiche inerenti a questa causa.

A conferma (per quanto superflua) di questa precisa situazione di fatto e di diritto, produciamo anche il Regolamento per le pensioni al personale dipendente del Comune di Milano, e la relazione 16 Settembre 1924 della Commissione mista (di rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti del personale, presieduti dall'Assessore delegato del Comune).

MOTIVI DI DIRITTO

I°-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLA NOSTRA LEGISLAZIONE IN ORDINE AL DIRITTO SOGGETTIVO E CONSEGUENTE ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. II DEL T.U. APPROVATO CON R. DECRETO 22 APRILE 1929 N°229, DELLO ART.7 DEL R. DECRETO 30 SETTEMBRE 1920 N.1538, DELLO ART.22 LETT.B) DELL'ALLEGATO A) AL R° DECRETO 19 OTTOBRE 1923 N°2311, IN RELAZIONE ALL'ART. 7 DELLO STATUTO DELLA CASSA SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL'AZIENDA TRAVIARIA MUNICIPALE DI MILANO, ALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MILANO, ALL'ART. 31 LETT.B)

DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA SUDDETTA AZIENDA
TRAMVIARIA, AGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL R. DECRETO 198
OTTOBRE 1932 N. 2311, ALL'ART. 12 X DEL XXXX R° D. 8
GENNAIO 1931 N. 148 E ALL'ART. 1° DEL R. DECRETO LEG-
GE 2 APRILE 1932 N. 372.-

oooo

La sentenza denunciata, -andando oltre la difesa
dell'Azienda Tramviaria che sosteneva non essere
traccia nelle leggi e nei regolamenti di un minimo
di 30 anni di servizio per il collocamento in quie-
scenza del personale tramviario, ha voluto dedurre
da alcune disposizioni legislative in materia che il
limite degli anni di servizio è proprio di 25 e non
di 30.

Con questo la sentenza è caduta in due flagranti
errori di diritto:

A.- Anzitutto le disposizioni ricordate parlano
sempre di un diritto dell'agente a conseguire la
pensione e non di una facoltà dell'Amministrazione
di collocarlo, senza altri motivi di esonero (puni-
zioni sanitarie, riduzione d'organico ecc.) in quie-
scenza. Valga per tutte l'art. 7 del Regolamento ap-
provato con R. Decreto 30 settembre 1926 N. 1538 -
che per la stessa sentenza denunciata è il più im-
portante in materia -il quale dispone letteralmente

così: "Gli agenti iscritti alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali hanno diritto di conseguire la pensione....". E con ciò, è riprodotto testualmente l'art. II del T.U. appunto con R. Decreto 22 Aprile 1909 N. 229.

Una riprova dell'esattezza giuridica del nostro ragionamento ha nel fatto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, alle quali soprattutto si riferiscono le norme fondamentali dell'equo trattamento ferrotramvieri. Con l'art. 167 lettera c) del Regolamento del personale approvato con Decreto Luogotenente 13 Agosto 1917 il diritto degli agenti a conseguire la pensione a' termini dell'art. II del R. Decreto 22 Aprile 1909 N. 229 è stato convertito in facoltà di esonero da parte dell'Amministrazione ("l'esonero definitivo... può avere luogo"), ma nello stesso tempo il diritto a conseguire la pensione da parte dei ferrovieri si è esteso, maturandosi dopo solo dieci anni di servizio (disposizione riprodotta nell'art. 10 del R.D. 19 Ottobre 1923 e che venne solo in via transitoria modificata durante un breve periodo di esoneri straordinari).

B. In secondo luogo tutte le disposizioni legislative ricordate dalla sentenza a cominciare dal R.

D. 30 Settembre 1920 N. 1538 riguardano soltanto gli

assenti iscritti alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali", non quelli iscritti alle Casse speciali di Previdenza. E' soltanto il R. Decreto 2 Aprile 1932 N. 371 (quindi posteriore assai/all'esonero del ricorrente) che per la prima volta e in via transitoria e straordinaria parla in questa materia di "iscritti...; alle Casse speciali di Previdenza istituite presso le Aziende". La ragione etico-giuridica di questa distinzione è troppo evidente: le Casse speciali sono alimentate più largamente e da più lunga data dagli iscritti ed hanno -come vedremo meglio in altro motivo- uno spiccato carattere contrattuale.

Ma l'applicazione agli iscritti delle Casse speciali di Previdenza di disposizioni dettate solo per gli iscritti alla Cassa Nazionale è tanto più anti-giuridica e inique, in quanto all'epoca dell'esonero dello Zeni, se a lui si fosse applicato nella sua integrità (come è norma indiscutibile di applicazione delle leggi) l'art. 9 del R. Decreto 19 Ottobre 1923, egli non avrebbe potuto essere esonerato per non avere raggiunto i limiti di età previsti da quell'articolo (i 60 anni, anziché i 55 che lo Zeni aveva raggiunti).

Le disposizioni qui ricordate dimostrano anche come i limiti normali per la messa in quiescenza siano dati dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano in modo particolare questo istituto, mentre la materia dell'esonero appartiene esclusivamente alle norme che disciplinano il servizio. E queste fanno richiamo a quelle che si preoccupano che le necessità del servizio non danneggino i diritti dell'agente in materia di pensione: come fa, ad esempio, l'art. 12 del R. D. 8 Gennaio 1931 IX N. 148 (inopportuna-mente richiamato ad altro scopo dalla sentenza denunciata) che, abbassando i limiti di età e di servizio per gli iscritti alla Cassa Nazionale, prescrive che l'Asi-enda datrice di lavoro continui i contributi af- finchè non venga diminuita la pensione dell'agente.

Ciò posto, richiamiamo quanto è pacifico in fatto che, cioè, per gli agenti dell'Asi-enda Ferroviaria di Milano il termine normale per la messa in quiescenza era di 30 anni. - come è esplicitamente detto nell'ar- ticolo 7 dello Statuto della Cassa di Previdenza sulle tracce della disposizione generale per i di- pendenti del Comune di Milano consacrata nell'art. 14 del Regolamento per le pensioni.

oooo

II° - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO INFORMANTI

LA LEGGE 3 APRILE 1926 N°563 SULLA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI COLLETTIVI DI LAVORO, CON SPECIALE RIFERI-
MENTO AGLI ARTICOLI 5 E 10 DI DETTA LEGGE E IN RELA-
ZIONE AGLI ARTICOLI 1098 E SEGUENTI DEL CODICE CIVI-
LE E ALL'ART. 10 DEL R.D. 8 GENNAIO 1931 N.148. AL-
TRA VIOLAZIONE SOTTO QUESTO ASPETTO DELL'ART. 7
DELLO STATUTO DELLA CASSA SPECIALE DI PREVIDENZA PER
I DIPENDENTI DELL'AZIENDA TRAMVIARIA MUNICIPALE DI
MILANO; E CONSEGUENTEMENTE ~~VENNE~~ **OMESSA** PRONUNCIA SOPRA
UNA DOMANDA DEDOTTA IN CONCLUSIONE SPECIFICA (ARTI-
COLO 517 N.6 C.D.PROG.CIV.).=

oooo

La sentenza denunciata scrive anche nella sua moti-
vazione: "vanamente ha ricorso lo Zeni allo Statuto
della Cassa Speciale di Previdenza ...perchè tra le
parti non è contestato che lo Statuto stesso non
venne approvato dall'Autorità tutoria..."

Non possiamo in questa sede censurare il travisa-
mento dei fatti che è nella motivazione, sebbene esso
rivesta tutti i caratteri dell'eccesso di potere che
è denunciabile in Cassazione contro i giudicati delle
giurisdizioni speciali, perchè sappiamo che la Ma-
gistratura del lavoro è ritenuta giurisdizione ordi-
naria. A ogni modo, risulta dagli atti e documenti
di causa che lo Zeni ha sempre sostenuto essersela

prima edizione dello Statuto regolarmente approvato, mentre la posteriore edizione non venne nemmeno deliberata: circostanza questa che lo Zeni ha perfino dedotta a prova. E dagli stessi atti e documenti risulta altresì che l'Azienda tranviaria nè ha dimostrata la mancata approvazione tutoria nè ha dato la prova (che sarebbe stata facilissima) che la seconda edizione dello Statuto venne deliberata.

Ma qui dobbiamo e vogliamo produrre la motivazione della sentenza denunciata così e come è e considerarla alla stregua del diritto vigente.

Si tratti pure di uno Statuto deliberato dalle rappresentanze delle parti ma non approvato dalla Autorità tutoria. E' pacifico che esso è in vigore ed è applicato; è pacifico che fu applicato (con l'ingiusta riduzione di cui meniamo lagna) allo stesso Zeni; è pacifico, soprattutto, ed è documentato che questo Statuto venne concordato con la rappresentanza del personale prima della Legge 3 Aprile 1926 N.563 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (Ved. Relazione della Commissione mista in data 16 settembre 1924).

E allora bisogna ricordare che questa specifica materia del trattamento giuridico-economico dei tramvieri in regime di concessione è proprio all'og-

getto di coordinarla con quella legge venne sottratta persino al dubbio che cadesse sotto la giurisdizione speciale amministrativa per attribuirle alla autorità giudiziaria competente per le controversie individuali del Lavoro. Perciò, oltre che certo, è squisitamente giuridico che lo Statuto in questione ha il valore di un contratto collettivo di lavoro anche se, come regolamento amministrativo, non avesse tutte le sanzioni formali; mentre non cessa di essere nella sostanza regolamento amministrativo e, ad ogni modo, come contratto collettivo, avrebbe sempre per concorde giurisprudenza piena validità ed efficacia in quanto anteriore alla legge del 1926.

Ne consegue che l'art.7 di quello Statuto invocato dallo Zeni doveva essere applicato e che la sentenza denunciata non poteva ripudiarlo sèbbene perchè riteneva che esso come regolamento non aveva ottenuto (per fatto dell'Azienda) le superiori sanzioni formali. Ne consegue altresì che la domanda subordinata dello Zeni diretta a provare che la modificazione successiva invocata dall'Azienda resistente non era nemmeno stata deliberata doveva essere accolta o, quanto meno, essere presa in esame.

Qui la sentenza della Magistratura del Lavoro di Milano, non solo ha osato di giudicare sopra una

domanda dedotta per conclusione speciale, bensì anche ha violato, insieme a tutte le disposizioni del Codice civile relative al contratto bilaterale, le particolari disposizioni di ordine pubblico dettate nella citata legge 3 aprile 1926, per cui ogni modificazione del contratto vigente doveva essere, oltre che deliberata dalle rappresentanze legali delle parti, anche circondata dalle garanzie e dalle sanzioni disposte in particolar modo dall'art.10 della Legge stessa;

Per questi motivi e con riserva di ulteriore illustrazione e amplificazione nei modi e termini di legge il sottoscritto

chiede e conclude

che voglia la Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno, in accoglimento del presente Ricorso, annullare la denunciata sentenza 31 Ottobre 1932 XI della Sezione della R.Corte d'Appello di Milano funzionante come Magistratura del Lavoro, con tutte le conseguenze di legge anche nei riguardi delle spese.

Milano, 28 Novembre 1932 =XI°=

Si depositeranno insieme al presente Ri-

corso:

1°= Delega in calce al Ricorso stesso;

2°=Copia a tentica della sentenza denunciata;

3°=Fascicolo degli atti e documenti dei due giudizi
di merito;

4°=Relazione 16 settembre 1924 della Commissione mi-
sta per la previdenza degli addebiti all'Azienda
tramviaria del Comune di Milano;

5°=Regolamento per le pensioni del personale dipen-
denti dal Comune di Milano.

Delego a rappresentarmi e difendermi in ordine a
questo ricorso i Signori avvocati Ivano Bonomi di
Roma ed Emilio Caldara di Milano, con elezione di
domicilio presso il primo in Roma- Piazza della Li-
bertà N°4 - e con ogni facoltà di legge.

Milano, 28 Novembre 1932 -XI°-

Milano, li

A richiesta del Sig. Zeni Aurelio di Milano,
rappresentato e assistito come sopra, elettivamente

domiciliato in Roma -Piazza della Libertà N°4- presso l'On. avv. Ivano Bonomi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Corte d'Appello di Milano ho notificato e lasciato esemplare del suddetto Ricorso al Comune di Milano quale esercente l'Azienda Tramviaria Municipale in persona del suo Podestà S. E. il Duca Marcello Visconti di Modrone nella sede del Comune e, in quanto occorra, alla stessa Azienda Tramviaria Municipale in persona del suo Direttore dr. ing. com. Piero Franceschini alla sua sede in Milano, Foro Bonaparte N. ivi rispettivamente parlando quanto al Podestà

e quanto al Direttore dell'Azienda

ECCELL. MA SEZ. II CIVILE

della CORTE DI CASSAZIONE del REGNO

ROMAMEMORIAper ZENI AURELIO con gli avv. ti I. Bonomi ed E. Caldara, ricorrentecontrol'AZIENDA TRAMVIARIA MUNICIPALE di Milano con gli avv. ti G. Bologna
gnosi e V. Cortelloni.

. . .

La resistente nel suo controricorso ripete e semplifica le ragioni che in fatto e in diritto ha vittoriosamente sostenute nei due giudizi di merito. Ripete, pertanto, due errori fondamentali di diritto: quello di confondere l'istituto dell'esonero con l'altro ben diverso della quiescenza, e quello di creare una terza legge con elementi tolti dal regime della quiescenza per gli iscritti alla Cassa Nazionale e altri al regime degli iscritti alle Casse Speciali di Previdenza.

Fuor d'opera essendo insistere sull'evidenza del primo errore, ci permettiamo ancora qualche parola sul secondo.

La serie di disposizioni che in questi ultimi anni si sono seguite e sovrapposte in materia di quiescenza dei feretrotramvieri abbassando progressivamente i limiti di età e di servizio = ma tutelando in pari tempo la integrità della pensione in base ai limiti precedenti (Ved. Art. 12 del R.D. 8 Gennaio 1931 N. 148). = riguarda sempre e unicamente gli iscritti alla Cassa Nazionale. Per la prima

volta, il R.D. 2 Aprile 1932 N. 371 (assai posteriore alla messa in quiescenza delle Zeni) parla di "iscritti...alle Casse Speciali di Previdenza istituite presso le Aziende". Si è dunque voluto salvaguardare il diritto contrattuale costituito con gli Statuti di queste Casse speciali e assorto ora a dignità con gli Statuti di queste Casse speciali e assorto ora a dignità di diritto pubblico sindacale, mentre si è affermato il principio generale che la maggiore estensione dell'istituto dello onere non pregiudicasse il diritto degli agenti nei riguardi della quiescenza.

Questo principio, oltre che dalla citata disposizione dell'art. 12 del D.L. 8 Gennaio 1931 N. 148, è ribadito dallo stesso art. 32 lett. b) del Regolamento Generale dell'Azienda Tramviaria Municipale di Milano vigente all'epoca della messa in quiescenza delle Zeni che riproduce eguale disposizione del R.D.L. 19 Ottobre 1923. Con essa è ridotto il limite di età ad anni 55 per gli agenti in servizio attivo come lo Zeni, ma è essa è fatto salvo il disposto dell'art. 9 del R.D.L. 19 Ottobre 1923 per gli iscritti alla Cassa Nazionale. Quest'ultima disposizione mantiene il limite di età ad anni 60. È ovvio, pertanto, che se gli iscritti alla Cassa ~~Nazionale~~ Speciale di Previdenza hanno - per Regolamento e Contrattualmente - garantito un uguale limite di età mediante magiori contributi giustiziosi, logica ed equità impongono che tale limite di età di 60 anni venga anche per essi rispettato. Notisi che gli addetti alla Azienda Tramviaria di Milano sono iscritti alla Cassa Speciale di Previdenza e non alla Cassa Nazionale; perciò l'inclus

sione di quel rispetto ai limiti di età nel loro Regolamento locale non può che voler dire l'affermazione del principio da noi invocato.

Se v'è una considerazione da fare in proposito è che a maggior ragione il limite dei 60 anni di età in quel periodo di tempo doveva essere rispettato per chi lo aveva garantito anche per Regolamento speciale, anche contrattuale.

Non possiamo in questa sede seguire l'avversario sopra discussioni di fatto circa la redazione di due successive formale dell'art.7 del Regolamento della Cassa Speciale di Previdenza.

In diritto è certo che, ferma la distinzione tra l'istituto dell'esonero e quello della quiescenza, anche la seconda edizione addomesticata non crea un nuovo caso di esonero ma si risette a quelli solo a quelli previsti del Regolamento generale. Se così fosse, la sentenza denunciata meriterebbe la censura di non avere almeno preso in considerazione la nostra domanda specifica diretta a provare che la stessa parola di "esonero" venne illegalmente e illecitamente introdotta nella seconda edizione.

Milano, li 31 Maggio 1933 -XI-

ECC.ME SEZIONI UNITE
della Corte di Cassazione del Regno

R O M A

ALCUNE NOTE

per ZENI II° AURELIO con gli Avv.ti I Bonomi e E. Caldera

c o n t r o

L'AZIENDA TRAMVIARIA MUNICIPALE DI MILANO con gli Avv.ti G. Bolognesi e V. Cortellese.

In punto: ricorso avverso sentenza della Magistratura del Lavoro.

• • • • •

Il rinvio della cognizione del ricorso Zeni dalla II° Sezione Civile alle Sezioni Unite pone in prima linea l'indagine sulla competenza per materia: se dell'Autorità giudiziaria (sede del lavoro) oppure della Giurisdizione amministrativa.

Pare modestamente a noi che, trattandosi nella specie di contenuto economico del rapporto di lavoro, la questione fosse risolta nel senso della competenza giudiziaria prima dal R° D. 26 febbraio 1928 N° 471 e poi in modo ancor più categorico dall'Art. 10 del R° D. 8 gennaio 1931 N° 148; tanto più che l'uno e l'altro di questi decreti hanno fatta una sola ed esplicita eccezione per i provvedimenti disciplinari.

Ma consenta il Supremo Collegio che invochiamo le sue stesse parole a conforto del nostro assunto. Queste Ecc.me Sezioni, nella sentenza 27 luglio 1933 in causa Ferrovie complementari per la Sardegna

.c.° Altea, scriveva infatti: " Vi è potuto essere - e vi è stata - qualche esitazione nel fissare questi criteri scriminatori; ma è certo che, con le coordinate norme dell'Art. 25 del R.° D. 26 febbraio 1928 N° 471 e degli Art. 10 e 54 e seguenti del R.° D. 8 gennaio 1931 N° 148, si è giunti a dividere nettamente i due campi, delimitando quello economico ed accordando per i correlativi diritti patrimoniali nascenti dal contratto collettivo od individuale, la tutela giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria ordinaria....."

Senonchè è stato talvolta obiettato che, siccome il rapporto di lavoro con gli Enti assuntori di servizi pubblici (anche se privati) ha sempre carattere pubblicitario, le norme di cui sopra valgono solo nel caso che esista un contratto collettivo. Nella invocata sentenza il Supremo Collegio ha ipotizzato anche il contratto individuale che si concreta sempre con la stessa assunzione dell'agente e si traduce nelle norme dettate dall'assuntore e da lui accettate.

Ma nella specie abbiamo proprio un contratto collettivo. È infatti, ammesso avversariamente e pacifico che tra l'Azienda Municipale di Milano e il suo personale vigeva un concordato del dicembre 1923 prima quinquennale e poi prorogato oltre la data in cui avvennero gli esoneri di cui si tratta. È, poi, provato che proprio il trattamento di quiscenza era ed è il risultato di accordi contrattuali tra l'Azienda e il suo personale. Noi abbiamo prodotto a questo proposito una Relazione della Commissione mista che vi presiedeva. La Corte di Cassazione - secondo la

sua giurisprudenza - è in questa materia anche giudice di fatto, e con le produzioni di causa potrà correggere anche gli errori in cui è caduta la Magistratura del Lavoro.

Ad ogni modo, è certo in fatto che lo Statuto della Cassa di Previdenza - anteriore alla legge 3 aprile 1926 N° 563 - era contrattualmente esistente, e perciò deve considerarsi come un valido contratto collettivo .

Di qui la competenza dell'Autorità Giudiziaria in sede di controversie del Lavoro, anche nella ipotesi del requisito di un contratto collettivo. Di qui anche la fondatezza del ricorso Zeni e in particolare del suo secondo motivo. Perciò ora, esaminata la questione della competenza, ci rimettiamo a quanto è scritto nel ricorso medesimo e nella successiva Memoria.

Vogliamo solo aggiungere una considerazione di stretto diritto. Lo Statuto e il Regolamento della Cassa speciale di Previdenza sono anteriori alle Legge del 3 aprile 1926 N° 563; perciò sono validi anche come contratti collettivi. Invece le modificazioni, che noi reputiamo di forma e che sosteniamo non regolarmente deliberato, sono posteriori. Perciò, anche nell'ipotesi che fossero state deliberate dalle parti, esse non dovrebbero avere valore alcuno e l'Art. 7 dovrebbe essere applicato nella sua chiarissima dizione originaria. Il che risolve senz'altro la questione a favore del ricorrente Zeni.

Milano 13 aprile 1934 = XII°

IN FATTO.

Con ricorso in data 23 Aprile 1932 Zeni I° Aurelio chiamava in giudizio avanti il Tribunale di Milano = Sezione Controversie Individuali di Lavoro = l'Azienda Tranviaria del Comune di Milano esponendo che egli, nato il 25 Novembre 1874, fu assunto in qualità di bigliettario nelle tranvie Milanesi il 23 Ottobre 1904; che divenuto stabile dopo i due anni regolamentari ed assunta la qualità di manovratore nel Novembre 1915 passò con l'altro personale al servizio dell'Azienda Tranviaria gestita direttamente dal Comune di Milano dal 1° gennaio 1917; che fu collocato a riposo a far tempo dal 1° Febbraio 1930 in base all'art.32 lettera b del Regolamento Generale di servizio colla motivazione che il ricorrente aveva raggiunto i limiti di età e di servizio.=

Ciò, esposto, lo Zeni, ritenendo illegale l'avvenuto collocamento a riposo, perchè se egli aveva compiuti cinquantacinque anni di età, non aveva compiuti i trent'anni di servizio, chiedeva che il Tribunale dichiarasse nullo il provvedimento preso dall'Azienda Tranviaria nei suoi riguardi, condannasse l'Azienda stessa al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosecuzione di causa, accordandogli una provvisoria di Lire 10mila, e nominasse un perito contabile allo oggetto di stabilire, in base alle tavole attuarie adottate in materia ed agli opportuni calcoli, quale somma corrisponda alla capitalizzazione della differenza fra la pensione vitalizia liquidata in Lire 4676 a quella che

ad esso Zeni sarebbe spettata se fosse stato collocato a riposo come di diritto dopo trent'anni di servizio.=

All'udienza preliminare l'Azienda Tranviaria si presentava dichiarando infondate le pretese dello Zeni: mancata la conciliazione amichevole, la causa veniva decisa con sentenza 13-29 maggio 1932, la quale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, assolveva il Comune di Milano, quale esercente l'Azienda Tranviaria, dalle domande contro lo stesso proposte dallo Zeni, condannando costui a pagare le spese di causa, liquidate cogli onorari in lire seicento oltre quelle di sentenza e successive.=

Contro questa sentenza ha ricorso alla Magistratura del Lavoro lo Zeni chiedendo che, in riforma della decisione del Tribunale, vengano accolte le conclusioni che erano state spiegate in primo giudizio dallo odierno appellante, quali conclusioni vengono riprodotte in epigrafe della presente sentenza.= Al ricorso ha risposto l'Azienda Tranviaria Municipale chiedendo la conferma della impugnata sentenza colla rifusione delle spese.=

IN DIRITTO.

Ritiene la Magistratura del Lavoro che l'appello dello Zeni avverso la sentenza del Tribunale sia infondato e debba essere respinto.=

Come risulta dalla lettera 29 gennaio 1930 dell'Azienda Tranviaria Municipale lo Zeni venne collocato a riposo a far tempo dal 1° Febbraio detto anno a norma dell'art. 32 lettera b del vigente regolamento generale annesso al R.D.

Legge 19 Ottobre 1923 contenente norme per l'equo trattamento del personale addetto alle Ferrovie e Tranvie e linee di navigazione interna=esercitate dall'industria privata, da provinciale e da comuni.=

L'art. 32 lettera b del regolamento, posto dall'Agenzia Tranviaria a base del procedimento di collocamento a riposo, stabilisce che si può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili per il raggiungimento dei limiti di età di cinquantacinque anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di sessanta anni per quelli addetti ad altri servizi.= L'appellante Zeni sostiene che egli, addetto al servizio attivo, pur avendo raggiunto, i 55 anni di età non poteva essere collocato a riposo per non aver compiuto i trenta anni di servizio=dacchè esso Zeni è iscritto alla Cassa Speciale di Previdenza ed il collocamento a riposo per gli iscritti alla Cassa Speciale non può avvenire se non al raggiungimento dei trenta anni di servizio a norma dell'art. 7 dello Statuto della Cassa Speciale per la Previdenza del personale addetto all'Azienda Tranviaria del Comune di Milano.=

Vanamente, secondo il Collegio, fa ricorso lo Zeni allo Statuto della Cassa Speciale di Previdenza, sia perchè fra le parti non è constatato che lo Statuto stesso ^{non} venne applicato dall'Autorità tutoria, sia perchè il collocamento a riposo dello Zeni venne dichiarato in base all'art. 32 lettera B del Regolamento annesso al R.D. L. 29 Ottobre 1923 n° 2311 per l'equo trattamento del personale.=

L'art. 32 lettera B fa salvo il disposto dell'art. 9 del detto Regio Decreto, per il quale il collocamento a riposo degli agenti iscritti alla Cassa Nazionale per le Assicura-

zioni può essere disposto se abbiano raggiunto i 60 anni di età; per gli adibiti ai servizi attivi, e di 65 anni per gli addetti ai servizi sedentari, con almeno 25 anni di servizio; dal che, si desume che il limite degli anni di servizio per il collocamento a riposo è quello dai 25 anni e che soltanto per gli iscritti alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali il collocamento non può essere disposto per gli addetti ai servizi attivi se non abbiano con i 25 anni di servizio raggiunto i 60 anni di età.=

Osserva il Collegio che le norme per il collocamento a riposo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto quale si desume dall'art. 7 Regolamento approvato con R. Decreto 30 Settembre 1920 n° 1350, è che detto personale debba aver compiuto 25 anni di servizio e 55 o 60 anni di età secondo che si tratti di addetti a servizi attivi o sedentari : alla norma si è derogato solo con l'art. 9 R. Decreto 19 Ottobre 1923 per gli iscritti alla Cassa Nazionale statuendosi che per la pensionabilità costoro avessero compiuto almeno 25 anni di servizio e raggiunto i 60 o 65 anni di età. Questi limiti di età più elevati si dovettero stabilire perchè i fondi non erano sufficienti per mantenere il trattamento di persone secondo i limiti normali. Ma che per gli iscritti alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali la deroga alla norma generale dovesse avere carattere transitorio lo si desume dall'art. 9 del Decreto stesso che lo esercizio della facoltà del collocamento a riposo degli iscritti alla Cassa Nazionale con detti anni di servizio e di età limitata alla durata di un quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1924, anche se l'esercizio di tale facoltà fu poi prorogata con successivo Regio Decreto 25 Gennaio 1929 fino all'emanazione ed all'entrata in vigore dell'equo trattamento del personale.

Una riprova che il limite normale degli anni di servizio per collocamento a riposo degli addetti alle ferrovie tranvie o linee di navigazione interna il regime di concessione sia quello dei 25 anni, è data dall'art. 12 R. Decreto 8 gennaio 1931 n°148.

Questo stabilisce infatti che fino a quando non siano emanate le norme di coordinamento prescritte dall'art. 12 R. Decreto 19 Ottobre 1923n. 2311 possono essere collocati in quiescenza gli agenti che abbiano 20 anni di servizio e 55 anni di età sempre che l'Azienda assuma a proprio carico fino al raggiungimento dei limiti di età e dei venticinque anni di servizio la continuazione del versamento alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali del contributo di legge nella misura del 15 % nonché la corresponsione della pensione che spetterebbe all'agente se avesse già raggiunto i limiti di età e di 25 anni di servizio. = Questa disposizione che abbassa i limiti stabiliti dalla legge dell'equo trattamento per gli iscritti alla Cassa Nazionale, ribadisce il concetto che non a 30 anni ma 25 anni può giungere normalmente il servizio di un agente addetto ai servizi attivi.

L'appellante ha dedotto in subordine prova testimoniale diretta a stabilire che la modifica della seconda parte dell'Art.7 dello Statuto Speciale della Cassa di Previdenza dell'Azienda Tramviaria di Milano secondo la quale l'esonero da parte dell'Azienda Tramviaria può effettuarsi per gli addetti ai servizi attivi quando abbiano compiuto 55 anni di età e 25 anni di effettivo servizio venne effettuato senza formale deliberazione in occasione di una ristampa dello Statuto e mai

ne venne chiesta l'accettazione al personale dell'Azienda: ma tale prova è, ad avviso del Collegio affatto irrilevante perchè come si è superiormente rilevato lo Zeni venne collocato a riposo non in base allo Statuto della Cassa Speciale ma in base al vigente regolamento per il personale costituente lo allegato a) del R.D. Legge 19 ottobre 1923. Per le premesse considerazioni, poichè il collocamento a riposo dell'odierno appellante è stato disposto in base al regolamento predetto che è legge = la sentenza dei primi giudici che ciò ha riconosciuto, deve essere confermata con la condanna dell'appellante soccombente alle maggiori spese del presente appello.

PER QUESTI MOTIVI

La Magistratura del Lavoro respinge l'appello proposto dal Zeni Primo avverso la sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Milano Sezione Controversie Individuali di lavoro in data 13 29 maggio 1932 e confermando la sentenza stessa in ogni sua parte. Condanna l'appellante Zeni nelle maggiori spese del presente giudizio di appello che si liquidano con gli onorari in lire seicento oltre il costo della presente sentenza e successive relative.

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO 14 aprile 1934.....

FRIGOLI, ZENI e altri = AZIENDA TRAMVIARIA =:

A S.E. l'On. Avv. Ivano Bonomi

ROMA

Piazza della Libertà, N° 4

Caro Bonomi,

poichè le solite copie erano state mandate per la precedente discussione avanti la Sez. II, non avevo più presso di me alcuna copia della sentenza denunciata. Ho dovuto ricorrere alla cortesia dell'avversario, e solo oggi posso mandartela insieme all'avviso da restituire.

Unisco anche :

1°= Alcune Note nelle due copie in bollo e due in velina (una per te e una per il Proc. Gen.) da depositare nei termini di legge ;

2°= Un'altra copia del ricorso ;

3°= Un'altra della precedente Memoria ;

4°= Il controricorso dell'Azienda Tramviaria.

E ciò perchè tu abbia tutto il materiale per prepararti alla discussione, in quanto è assai difficile che io possa essere a Roma il 3 maggio. Verrò,

invece, prima.

Con i più cordiali saluti.

Caro
Amico

collocato a riposo in base all'art. 32

Reg. Generale imp. del 22 ottobre 1929

alla lettera) stabilisce che si può
far lavorare all'esonero dei dipendenti a 55 anni - ser
(60 anni - altri)

Art. 2

Stato Capo Ufficio di
Provvidenza
stabilisce che ovrano 50 anni - ser
severamente

L'art. 9 dell'Decreto 22 ottobre 32 legge Fer

paragrafi applicati alla Capa Ufficio, An.
60 anni - altro } 55 anni di ser
65 anni - riden }

L'art. 7 Stato Capo Ufficio dice
che ovrano Capa Ufficio. 50 anni

Ha venuto modificato per
venne effettuato senza formale
deliberazione, in occasione
di una ristampa



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

M'

SEZIONE CIVILE

N.

4037

R. G.

32

Roma, APR. 1934 Anno XII

193

- Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno

(ve)

3 MAG. 1934 Anno XII

per la discussione del ricorso

Fermi Aurelio

*e
Comune di Milano*

IL CANCELLIERE

Fermi

Ill.mo

Signor Avvocato

Bonsoni Lanoe

Caldere Emilio

d

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

184
22
1844

Cher
Monsieur

Monsieur le Ministre

Monsieur le Ministre

L. E. Bouomi